



COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,
RIQUALIFICAZIONE URBANA,
GARE E APPALTI E SPORT

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
PRESSO LA CITTADELLA SPORTIVA
DELLE PALOMBARE

- PROGETTO DEFINITIVO -

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Data: Febbraio 2018

PROGETTISTA: Dott. Ing. Vincenzo MORETTI

COLLABORATORI: Geom. Albano GIUDICI

COLLABORATORI: Geom. Daniele BUGARI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Dott. Ing. Vincenzo MORETTI

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE : Dott. Ing. Ermanno FRONTALONI

Comune di ANCONA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SEZIONE LAVORI

OGGETTO: Lavori di riqualificazione energetica della cittadella sportiva delle Palombare.

COMMITTENTE: Comune di Ancona

Ancona lì, 26/02/2017

IL TECNICO
Ing. Vincenzo Moretti

TITOLO I° PARTE AMMINISTRATIVA

Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di tutte le opere e i lavori necessari alla riqualificazione energetica della cittadella sportiva delle Palombare.

I lavori e le opere sono quelli descritti nel presente progetto definitivo.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative indicate nel seguito, delle quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile.

Il presente progetto definitivo è realizzato subordinatamente alla concessione dei fondi comunitari di cui al bando regionale in attuazione al POR marche FESR 2014/2020 asse 4 azione 13.1.2b "interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività sportive", pubblicato in data 12/10/2017.

Articolo 2 AMMONTARE DELL'APPALTO-CATEGORIE PREVALENTI, SCORPORABILI, SUBAPPALTABILI

2.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad euro 600.000,00 iva inclusa.

L'importo dei lavori ammonta ad € 516.787,53 ed è così suddiviso:

- a) € 393.838,66 per forniture, noli, trasporti
- b) € 114.133,60 per costo della manodopera
- c) € 8.815,27 per oneri per la sicurezza di tipo generale non soggetti a ribasso di cui al D.Lgs.81/2008.

Le somme a disposizione per IVA, spese tecniche compresi incentivi, arrotondamenti ammontano ad € 83.212,47.

Gli importi sopra riportati sono rilevanti ai soli fini della redazione della contabilità finale oggetto di collaudo tecnico amministrativo da parte della stazione appaltante e della verifica dei requisiti dei soggetti esecutori dell'opera.

L'intero ammontare delle opere e dei lavori sarà a completo carico del concessionario a cui spetteranno, per l'ammortamento e la remunerazione degli investimenti, soltanto i proventi derivanti dall'attività di gestione.

Ogni miglioria apportata dal concessionario al progetto definitivo approvato rimarrà comunque a completo carico del concessionario e non darà luogo in ogni caso a maggiori compensi sia per l'esecuzione in senso stretto sia per maggiori oneri tecnici o amministrativi correlati.

2.2 INDIVIDUAZIONE CATEGORIA PREVALENTE/GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE/OPERE A CORPO

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "OS30": **impianti interni elettrici** e "OS28": **impianti termici e di condizionamento** secondo la classificazione dell'allegato A al D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010.

| LAVORAZIONI | Cat. DPR 34/2000 | Cat. DM 207/2010 | Importo in Euro |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| CATEGORIA PREVALENTE | | OS30 | 329.279,30 |
| ALTRE CATEGORIE | | OS28 | 187.508,23 |
| TOTALE | | | 516.787,53 |

Le opere impiantistiche, i cui importi singolarmente sono superiori ai 150.000,00, richiedono l'abilitazione ai sensi del D.M. 37/08.

2.3 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 132, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, all'art.43, commi 6, 7 e 8, all'art.184 e all'art. 161, comma 16 del D.P.R. 207/2010 sono indicati nella seguente tabella:

| Lavorazioni omogenee | Percentuale rispetto al totale % | Importo lavori compresi oneri sicurezza |
|---|--|---|
| | | Euro |
| Realizzazione impianti termici e termoidraulici | 36,29 | 187.508,23 |
| Realizzazione impianti elettrici e termoregolazione | 63,71 | 329.279,30 |
| TOTALE | | 516.787,53 |

L'importo di cui sopra è preso a base per la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori

2.4 INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Non sono previsti.

La contabilità dei lavori sarà redatta a misura ai soli fini della verifica tecnico contabile sulle opere realizzate.

La contabilità finale non darà luogo a ulteriori pretese da parte del Concessionario oltre quanto stabilito dal bando di gara.

2.5. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appalto sarà regolato mediante stipula di un contratto ai sensi degli artt. 164 e segg. del D.Lgs 50/2016 nelle forme previste dall'art.32 comma 14 dello stesso decreto.

In relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto la migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 .

Articolo 3

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

- 📄 Luogo dove vengono realizzate le opere oggetto dell'appalto: Ancona- via Lucchetti e via del Commercio.
- 📄 La forma e le dimensioni delle opere, che rappresentano l'oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati di progetto parte integrante del contratto. Tali opere dovranno essere eseguite altresì secondo le descrizioni contenute nelle norme tecniche del presente capitolato, che contiene anche le prescrizioni relative ai livelli di prestazione richiesti per le varie opere.

Articolo 4

MIGLIORAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO- PROGETTAZIONE DELLE ESECUTIVA DELLE OPERE

Per la specificità dell'opera la progettazione richiesta consiste nel semplice miglioramento del progetto definitivo già approvato dall'amministrazione e nel progetto esecutivo di dettaglio di quanto riportato nell'offerta tecnica.

La progettazione dovrà essere condotta da tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al rispettivo Ordine (periti, ingegneri, architetti) per le rispettive competenze.

Prima dell'esecuzione dei lavori il progetto sarà sottoposto a verifica in base all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

Il progetto esecutivo deve essere completato entro giorni 30 (trenta) dalla stipula del contratto ovvero dal verbale di esecuzione anticipata del contratto redatto dei lavori in via d'urgenza.

Il progetto, composto di tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa, sarà prodotto in 4 copie cartacee timbrate e firmate in originale dal progettista, comprensive della eventuale modulistica prevista per il deposito al genio civile (se previsto in relazione alle opere realizzate), nonché di una copia in formato digitale modificabile (CAD estensione DWG) per quanto riguarda gli elaborati grafici e in formato PDF per ogni altro elaborato o relazione di calcolo laddove necessaria.

Qualora necessario, in base alle opere previste dall'offerta tecnica, la concessionaria predisporrà a proprie spese, tutte le verifiche ed accertamenti previsti per legge per il deposito del progetto al Genio Civile.

Il progettista rimarrà a disposizione dell'Amministrazione, anche dopo la consegna degli elaborati e l'esecuzione dei lavori, per ogni eventuale chiarimento od integrazione al progetto che l'ufficio Sismica della Provincia di Ancona ritenesse necessario, senza che ciò costituisca integrazione all'incarico già affidato, ritenendosi egli compensato esclusivamente con l'importo previsto dall'offerta presentata (nel caso che il progetto contenga elementi strutturali).

Tutte le spese tecniche per collaudi strutturali, amministrativi, compensi incentivanti, verifiche ed accertamenti ulteriori (prove di carico, ulteriori prove su campioni di materiale ecc.) rese necessarie in corso di visita di collaudo o durante il suo espletamento in relazione a vizi, difformità, inottemperanze di legge restano a carico del soggetto esecutore.

Sono altresì consentite, anche se non previste nel presente progetto, tutte le realizzazioni di opere che l'offerente riterrà di poter eseguire in via migliorativa, purchè compatibili con le destinazioni d'uso dell'area.

Si precisa che tutte le spese dovranno essere compensate dalla gestione fermo restando, fissa ed invariata, la durata della concessione di 9 anni.

La verifica della fattibilità delle opere previste dall'offerta tecnica rimane esclusivamente in capo alla Concessionaria; per esse la proponente dovrà comunque fornire in sede di offerta, tutte le informazioni e gli elaborati tecnici necessari al fine di poterne valutare fattivamente la realizzabilità in sede di commissione di gara e l'attribuzione del relativo punteggio.

Per esse , prima dell'esecuzione dei lavori, dovranno essere prodotte le progettazioni esecutive, così come previsto dall'art. 2 del D.lgs. 50/2016 , redatte da tecnico abilitato.

Articolo 5 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'appaltante.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo l'approvazione del Direttore dei Lavori. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Articolo 6 CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Relazione tecnica;
- Elenco prezzi unitari ;
- Stima costi della sicurezza;
- Stima costi della manodopera
- il computo metrico estimativo
- Elaborati grafici del progetto definitivo, come migliorato dal Concessionario
- Il Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 , laddove previsto;
- Tutti i documenti previsti dallo schema di convenzione attinenti la gestione dell'impianto sportivo
- l'offerta dell'aggiudicatario .

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il D. Lgs. 16 aprile 2016 n. 50 ;
- b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto non abrogato;
- c) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145 negli articoli ancora in vigore dopo l'abrogazione di cui all'art. 256 del D.P.R. 207/2010 ;
- d) Il decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come integrato e corretto dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106
- e) Il D.M. 14/01/2008 (testo unico sulle costruzioni)
- f) La legge Regione Marche 18 novembre 2008 n. 33.

Articolo 7

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato ai sensi delle disposizioni legislative prima richiamate.

Articolo 8

DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, il Concessionario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi unitari- disegni -relazione .

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione lavori.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Cod.Civ.

Articolo 9

DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO

Il direttore dei lavori è nominato dalla ditta Concessionaria tra professionisti iscritti all'albo professionale aventi le competenze giuridiche per eseguire le prestazioni richieste.

Il direttore dei lavori potrà essere affiancato da istruttori operativi o assistenti di cantiere , a discrezione della Concessionaria i cui nominativi dovranno essere comunicati all'Amministrazione.

Il direttore dei lavori in ogni caso risponderà al responsabile del procedimento per ogni fase del proprio incarico, comunicando tempestivamente ogni discostamento da quanto approvato .

Articolo 10

DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

L'appaltatore deve avere domicilio nel territorio comunale; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

Articolo 11

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

Dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante ,entro 10 giorni da questa, il direttore dei lavori procederà alla consegna dei lavori.

lavori di riqualificazione energetica della cittadella sportiva delle Palombare

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:

- il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati previsti per legge e tutta la documentazione necessaria in quadruplica copia ,
- la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art.15 del presente capitolato;
- il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori. Il programma esecutivo deve essere coerente con il programma dei lavori e con il piano di coordinamento e sicurezza . Si dà atto che il piano di coordinamento e sicurezza contiene delle specifiche indicazioni per le fasi di lavorazioni, di cui l'Appaltatore dovrà tenere conto. La coerenza sarà valutata dal Responsabile del Procedimento;
- La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici
- Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
- Eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano generale di sicurezza quando l'Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale Piano generale di sicurezza (in tal caso ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione);
- la documentazione di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009;
- la documentazione di cui alla Legge Regione Marche 18 novembre 2008 n. 33 " Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili";

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori ovvero alla commissione della redazione del progetto esecutivo , anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 ; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le azioni da intraprendere immediatamente.

Articolo 12 INTERVENTI PER RISOLVERE ASPETTI DI DETTAGLIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio entro il limite previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 .

Articolo 13 VARIANTI

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dagli organi competenti della Stazione appaltante.

2. Le eventuali variazioni sono disciplinate dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 ; esse saranno valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, esclusivamente ai fini della contabilità finale per la redazione del collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione;

3. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento con i criteri di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

In ogni caso le variazioni apportate al progetto approvato resteranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Articolo 14 SOSPENSIONE DEI LAVORI

E' disciplinata nello schema del contratto di concessione.

Articolo 15 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

E' disciplinata nello schema del contratto di concessione.

Articolo 16 CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - ANDAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante, provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale.

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori . Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Prima dell'inizio dei lavori e congruentemente con quanto prodotto in sede di gara, l'Appaltatore predisponde e consegna alla Direzione Lavori un proprio cronoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione .

Tale documento deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto.

Nella predisposizione di detto cronoprogramma esecutivo dei lavori , l'Appaltatore dovrà tenere conto anche delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento in merito a "Misure di coordinamento e cooperazione" e a " Prescrizioni

per le fasi di lavorazione"., nonché del Diagramma GANNT allegato al piano di sicurezza e coordinamento.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- ☞ per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- ☞ per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- ☞ per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- ☞ per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- ☞ qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni . In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma dei lavori predisposto dall'impresa, sempre che abbia avuto l'approvazione della stazione appaltante .

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'art. 133 del regolamento generale.

La mancata presentazione del programma dei lavori nei termini indicati nel presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale ai fini della individuazione delle cause di rescissione del contratto.

Articolo 17 DURATA DELL'APPALTO TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

E' disciplinata nello schema del contratto di concessione.

In ogni caso la durata dei lavori non potrà superare i termini previsti dal bando regionale di cui all'art. 1 .

Articolo 18 ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La Direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.

L'appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dal titolo IX, capo I, del DPR 207/2010.

La contabilità dei lavori in ogni caso non darà luogo a maggiori compensi, di qualsivoglia specie, oltre a quanto stabilito nel bando.

Articolo 19 PAGAMENTI IN ACCONTO

Non sono previsti.

Articolo 20 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'appaltatore informerà per iscritto la direzione lavori che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito verbale.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.

Articolo 21 PENALI PER RITARDO

Sono disciplinate nello schema del contratto di concessione.

Articolo 22 COLLAUDO

E' disciplinato nello schema del contratto di concessione.

Il collaudatore sarà nominato tra il personale della stazione appaltante ovvero, in mancanza di personale disponibile, da professionista esterno di gradimento della S.A. In ogni caso l'onere del collaudo spetta all'appaltatore.

Articolo 23 MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

L'appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e l'espletamento delle operazioni di collaudo provvisorio fino all'emissione del relativo certificato.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'appaltatore è quindi garante delle opere e forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purchè corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla direzione dei lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte appena possibile.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dall'amministrazione comunale, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico dell'amministrazione comunale.

Successivamente all'emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Articolo 24

GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO. DIFETTI DI COSTRUZIONE. RESPONSABILITÀ DECENNALE PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione sono applicati gli artt. 1667 e 1668 del cod.civ. e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna dell'opera alla Stazione appaltante.

E' in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1668, comma 2 del cod.civ.

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 cod.civ.).

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione dei lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno.

Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dall'art. 166 del DPR207/2010.

L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutata ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere.

Articolo 25 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori oggetto del presente capitolato nel rispetto delle norme vigenti, ed in particolare di quanto riportato all'art. 30 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 26 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Articolo 27 SICUREZZA DEL CANTIERE

1.L'Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come modificato dal D.Lgs. 106/2009.

2.L'Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici sono tenute all'osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.lgs.81/2008, nonché all'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del decreto legislativo stesso e successive circolari esplicative.

3.Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante, un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il Piano operativo deve essere redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

4.Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.

5. Il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all'art.2 del presente Capitolato Speciale di Appalto, non sono soggetti a ribasso d'asta. In particolare, a carico dell'impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art.2, si intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all'interno del cantiere.

6. L'Appaltatore dovrà (tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al programma ed all'ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza suscettibile a norma di legge di adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggerimenti da parte dell'Appaltatore stesso.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori proposto dall'impresa dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori che ne valuterà la congruenza con il cronoprogramma e con il piano di sicurezza.

7. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, **costituiscono causa di risoluzione del contratto** da parte della Stazione appaltante.

8. Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Articolo 28

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti dal capitolato generale di appalto e quelli specificati nel presente capitolato speciale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

A) Obblighi ed oneri relativi all'organizzazione del cantiere:

☞ **La formazione del cantiere** e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

☞ **La fornitura di cartelli indicatori** e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate dalla CC.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento)

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

☞ **L'installazione delle attrezzature** ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

☞ **L'apprestamento delle opere provvisoriale** quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisoriale in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.

Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

☞ **La vigilanza e guardiania del cantiere**, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

- ☞ **La pulizia del cantiere** e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.
- ☞ **Le spese per gli allacciamenti provvisori**, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- ☞ **Tessere di riconoscimento** - L'appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell'opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici.
- ☞ **Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale**, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..
- ☞ **L'onere dell'allontanamento dei materiali** di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare l'appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell'appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.

B) Obblighi ed oneri relativi a progetto, prove, sondaggi, disegni ..

- ☞ **Il progetto esecutivo**, completo di tutta la documentazione prevista per legge per il deposito dello stesso presso gli uffici della Sismica della Provincia di Ancona (Ex genio Civile), redatta a firma di tecnico abilitato iscritto al relativo ordine professionale, in 4 copie firmate in originale;
- ☞ **La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- ☞ **L'esecuzione di modelli e campionature, prove** di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla direzione lavori.
- ☞ **La conservazione dei campioni** fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla direzione e dall'appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- ☞ **Le manovalanze ed i tecnici necessari** per le operazioni di collaudo da parte della Federazione che si rendano necessari;
- ☞ **Il rilievo o i disegni esecutivi as-built delle opere realizzate**
- ☞ **l'esecuzione delle prove sui materiali** come previsto dalla legislazione vigente commissionate a laboratorio autorizzato secondo le norme vigenti ed il rilascio .

C) Ulteriori oneri

- **L'osservanza delle norme di polizia stradale**, di quelle di polizia mineraria (legge 30.03.1893, n. 184 e regolamento 14.01.1894 n. 19), nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito. Le spese relative alla utilizzazione del corpo dei vigili urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità. Saranno a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del codice della strada .

- **Il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- **Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto** nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- **La fornitura di notizie statistiche** sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori;
- **L'autorizzazione al libero accesso alla direzione lavori** ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- **Le spese di contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

Articolo 29 **APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI**

Qualora l'appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'appaltante stesso potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'appaltante di applicare in danno dell'appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente capitolato o dalle vigenti leggi.

Articolo 30 **ESECUZIONE D'UFFICIO**

Non è prevista. In caso di inadempienza dell'appaltatore o di ritardo grave, pregiudizievole della buona riuscita delle opere ovvero dei termini previsti dal bando di cui all'art. 1, si procederà con la risoluzione del contratto.

Articolo 31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' disciplinata nello schema del contratto di concessione.

Articolo 32 RECESSO

E' disciplinata nello schema del contratto di concessione.

Articolo 33 SUBAPPALTI E COTTIMI

1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 4, e come di seguito specificato:

a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente ;

b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti alla associazione, società o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia

accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono pari a 15 giorni.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Ancona, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

8. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

9. Ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza e tutela dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008), le imprese subappaltatrici dovranno esibire tutta la documentazione indicata nel D.Lgs. 81/2008 come integrata e corretta dal D.Lgs. 106 / 2009 .

10 La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle

fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

11. La Stazione Appaltante non procederà al pagamento del corrispettivo previsto se l'appaltatore non avrà ottemperato all'obbligo di cui al comma precedente.

Articolo 34 REVISIONE PREZZI

Non è ammessa.

Articolo 35 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal regolamento.

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.

Articolo 36 RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico depositato presso l'Amministrazione comunale, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione comunale, previa comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Articolo 37 ACCORDO BONARIO- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

E' disciplinata nello schema del contratto di concessione.

TITOLO II° QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI MODO DI ESECUZIONE E MISURAZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO

Art. 38 DISPOSIZIONI PRELIMINARI-CERTIFICAZIONI

Tutte le opere, gli impianti dovranno essere conformi alla regola dell'arte.
lavori di riqualificazione energetica della cittadella sportiva delle Palombare

In particolare dovranno essere rispettate le norme UNI, UNI-CIG, CEI, ed ogni altra norma attinente l'oggetto del presente progetto.

Tutti i materiali utilizzati dovranno avere il marchio di conformità CE e di qualità redatto secondo i protocolli comunemente in uso negli stati membri della Comunità Europea.

Articolo 39 **IMPIANTI SOLARI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA**

Vedasi voce di elenco prezzi regionale relativa.

Articolo 40 **IMPIANTI DI BUILDING AUTOMATION**

Migliorare e mantenere l'efficienza energetica dell'edificio e relativi impianti sarà affidata ad un sistema BMS (Building management system) in grado di gestire in modo ottimale tutti i consumi derivanti dagli impianti di climatizzazione da quelli di illuminazione ed accessori. L'ottimizzazione della gestione sarà affidata in tempo reale ai vari processori installati nei pressi dei quadri di comando e ad essi interfacciati per rendere in automatico ed in emergenza manuale, le varie funzioni.

I vari regolatori il cui funzionamento è singolarmente indipendente, dotati ciascuno di Web Browser collegati alla rete intranet e ad un computer, danno la possibilità sia dal terminale operatore che da remoto di modificare parametri funzionali quali temperature ambiente, livelli di illuminamento, periodi e orari di funzionamento ottimizzando al massimo le economie di gestione.

I requisiti fondamentali saranno la flessibilità e la modularità del sistema la compatibilità ventennale dei suoi componenti in grado di garantire le performance descritte anche per eventuali future espansioni che possono riguardare l'impianto in oggetto o altri impianti che l'amministrazione in futuro potrebbe gestire, per una analisi centralizzata dei consumi energetici delle funzionalità e/o anomalie dei vari impianti

Descrizione del sistema:

Centrale termica :

Installazione all'interno del locale nei pressi del quadro elettrico di centrale di un armadio stagno IP 54 su cui saranno montati le apparecchiature di alimentazione e protezione, i processori, relè di interfaccia e le morsettiere a cui faranno capo tutte le utenze in campo sonde, valvole, gli inverter ed i comandi ed accessori.

Il quadro sarà interfacciato con il quadro di potenza esistente, realizzati i collegamenti di interconnessione e quelli aggiuntivi necessari alle varie funzioni previste e necessarie al raggiungimento dello scopo.

Impianti elettrici di illuminazione e F.M.

Gli impianti in oggetto saranno dotati delle stesse apparecchiature descritte nell'impianto centrale termica, la finalità è quella di comandare le varie utenze in maniera programmata senza lasciare alla discrezionalità o razionalità del gestore il

funzionamento degli impianti la cui modalità sarà derivata da un piano operativo.

Articolo 41

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA CON LAMPADE AD ALTISSIMA EFFICIENZA

Apparecchio per illuminazione a risparmio energetico:

Corpo luce tipo Solljus Zenit 315W, con ottica simmetrica 60°

Completo di staffa e cavo da 2 m con spina Schuko cablata

Potenza assorbita 341W,

Flusso luminoso (lampadina) 36200 lumen.

Dimensioni e caratteristiche:

- altezza 360 mm (390 mm compreso morsetto cavo);
- diametro lente 290 mm;
- compatibilità elettromagnetica EMC free.
- Curve fotometriche certificate da ente terzo.

Faro completo di staffa di montaggio in acciaio inox EN 1.4301, alloggiamento lampada in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio,

Lente prismaticata in cristallo puro, temperato e brevettato, resistente agli urti, in quattro diverse ottiche per altezze da 3 mt ad 80mt (60° - 90° - 105° o asimmetrica 120x30). Lente anti-abbagliamento.

Alimentazione 220-240V ~50/60Hz, con fattore di potenza > 0,95.

Life Time, 120.000 ore del dispositivo di controllo elettronico: Philips con durata al 90% della resa.

Fonte luminosa: lampadina in tecno-ceramica Philips MASTER COLOUR CDM-TMW Elite 4200 K, , con ausilio di ballast elettronico Philips:

- potenza lampadina di 315W, durata media 35.000/40.000 ore.
- Temperatura colore 4.200K;
- Indice di resa cromatica (Ra) > 90;
- Alloggiamento lampadina: attacco PGZ18.

Temperatura ambientale di esercizio: da -50°C a +96°C

Fari dotati di blocco raggi UV.

Alloggiamento lampada e dispositivo di controllo devono essere forniti di membrana auto-traspirante in GORE-TEX.

Peso totale dell'apparecchio: 7,7 Kg Classe di protezione IP65.

Garanzie: lampadina 5 anni; alimentatore 8 anni; struttura faro ed ottiche 10 anni.

L'apparecchio deve soddisfare tutti gli aspetti legati allo standard europeo SS_EN12464-1 riguardante l'illuminazione nei posti di lavoro.

Rispetto della normativa ATEX 2-22.

Accessori disponibili in opzione su richiesta:

- Protezione in plexiglas, per applicazione lampade in ambiente di produzione alimentare.
- Ghiera di sostegno, per applicazioni da incasso, su controsoffitti.
- Protezione della struttura lampada, per ambienti aggressivi, (piscine, da cloruri).

Marchiature sul prodotto 

Ing. Vincenzo Moretti